

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65bis del 12 dicembre 2005

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1551 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Disegno di legge. Istituzione dell'Elenco Regionale Campano delle Banche.**

Premesso:

Che nell'interesse dell'economia e dello sviluppo locale si rende necessario migliorare il rapporto tra il sistema creditizio regionale, i risparmiatori e gli operatori economici, al fine di assicurare:

- 1) la tutela dell'utenza, attraverso l'individuazione di strumenti che consentano di intervenire sulla trasparenza del servizio;
- 2) la definizione di regole per lo svolgimento di attività di tipo finanziario, come prestiti al pubblico, sostegno alle vittime dell'usura, vendita di prodotti finanziari, assicurativi e di risparmio sia sul mercato assicurativo che su quello dei titoli mobiliari;
- 3) il sostegno allo sviluppo con strumenti capaci di sollecitare la raccolta di risparmio per investimenti sul territorio regionale;
- 4) un condizionamento istituzionale a praticare tassi uniformi alla clientela, in particolare alle imprese;

Che, per l'approfondimento delle tematiche in questione, con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania N. 650 del 7 ottobre 2003, è stata istituita la Commissione di studio per l'approfondimento della disciplina delle attività di credito a carattere regionale;

Che, in esito alle approfondite analisi della Commissione, è stato posto in evidenza lo scarso contenuto della potestà legislativa concorrente in materia di credito attribuita alla Regione dall'articolo 117 della Costituzione, e si è pertanto optato per una proposta di disciplina rivolta a sostenere lo sviluppo economico del territorio della Regione Campania mediante l'istituzione di un elenco regionale delle banche campane. Considerato:

Che tale proposta, nel rispetto della libertà di impresa e della tutela della concorrenza., mira ad attuare un sistema di premialità nei confronti delle banche che privilegino gli investimenti nel territorio regionale e adottino comportamenti virtuosi in materia di trasparenza e di condizioni del servizio;

Che tali comportamenti si traducono, nel modello proposto, in requisiti cui debbono rispondere le banche che vengono iscritte, a domanda o d'ufficio, in un apposito Elenco regionale;

Che la funzione di tale elenco non è in alcun modo limitativa della libertà di impresa, ma è finalizzata a costituire elemento di valutazione positiva nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di tesoreria dell'ente regionale e degli enti locali del territorio campano, nonché per l'affidamento della gestione di fondi pubblici regionali.

Ritenuto che alla luce di quanto sopra ed in relazione ai consensi raccolti sull'ipotesi formulata negli ambiti istituzionali, sociali e imprenditoriali interessati, la disciplina proposta possa raggiungere l'obiettivo di migliorare il rapporto tra il sistema creditizio regionale, i risparmiatori e gli operatori economici.

VISTO lo schema di disegno di legge avente ad oggetto "Istituzione dell'elenco regionale campano delle banche", redatto a cura dell'Ufficio legislativo del Presidente sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione;

RITENUTO di dover trasmettere il suddetto disegno di legge al Consiglio Regionale, proponendone l'approvazione;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare l'allegato disegno di legge, con annessa relazione, avente ad oggetto "Istituzione dell'elenco regionale campano delle banche";
- di inviare il presente disegno di legge al Consiglio Regionale per il prosieguo di competenza.

Il Segretario Generale
Brancati

Il Presidente
Bassolino

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell'Elenco regionale campano delle banche

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico nel territorio della regione Campania, è istituito, nel rispetto dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, l'Elenco regionale campano delle banche, cui sono iscritte le banche di interesse regionale, come definite dall'articolo 2.

Art. 2

Banche di interesse regionale campano

1. Ai fini della presente legge, sono banche di interesse regionale, le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 385/1993, che rispondano altresì ad almeno quattro dei seguenti requisiti:

- a) abbiano almeno trenta filiali e dipendenze operanti nell'ambito territoriale della Regione Campania o, in alternativa, che abbiano almeno i due terzi delle proprie dipendenze site nell'ambito territoriale della Regione Campania;
- b) impieghino oltre i due terzi della raccolta diretta acquisita nella Regione Campania per l'esercizio del credito in favore di persone giuridiche e fisiche con sede o domicilio o residenza nell'ambito territoriale della Regione Campania; o, in alternativa, destinino almeno il novanta per cento del credito erogato, in ogni forma tecnica, in favore di persone giuridiche e fisiche con sede o domicilio o residenza nell'ambito territoriale della Regione Campania;
- c) annoverino fra i propri clienti, per tali intendendo sia i depositanti, sia i destinatari del credito, persone giuridiche e fisiche con sede o domicilio o residenza nell'ambito territoriale della Regione Campania, in numero pari almeno a quello determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
- d) dichiarino la propria disponibilità ad alimentare con somme prelevate annualmente dagli utili accertati, in misura non inferiore allo 0,1% degli utili stessi e per almeno un triennio, il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108, una volta completata la formazione della riserva legale e delle altre riserve eventualmente necessarie, ovvero, per le banche di credito cooperativo, dopo le obbligatorie destinazioni a favore della riserva legale e delle altre riserve eventualmente necessarie, ivi compresi, per le banche di credito cooperativo, i versamenti a fondi previsti dalla legge.
- e) dichiarino la propria disponibilità a prendere in considerazione ed istruire richieste di erogazione del credito basate su progetti di rilevante ricaduta sull'economia della regione e su modalità di rientro dell'affidamento fondate sul gettito dell'impresa o dell'operazione finanziata, ferma la discrezionalità tecnica della banca e la libera valutazione del merito creditizio e ferma anche, in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta, la succinta motivazione delle ragioni del rifiuto;
- f) destinino i fondi disponibili per le attività promozionali e di beneficenza, in percentuale almeno pari alla percentuale della raccolta effettuata nella Regione Campania rispetto alla raccolta complessiva della banca, in favore di persone giuridiche o fisiche con sede o domicilio o residenza nell'ambito territoriale della Regione Campania e con riferimento ad iniziative che si svolgano nell'ambito territoriale della Regione Campania.

2. Per raccolta acquisita in Campania, ai sensi del comma 1, lettera b), si intendono i fondi in qualunque forma tecnica concessi in deposito alla banca da persone fisiche e giuridiche con sede o domicilio o residenza nell'ambito territoriale della Regione Campania, anche se depositate presso filiali site fuori dalla Regione Campania, nonché i fondi in qualunque forma tecnica concessi in deposito presso filiali site nell'ambito territoriale della Regione Campania, anche da parte di persone fisiche e giuridiche non aventi sede o domicilio o residenza nella Regione Campania.

3. Il numero di clienti rilevante di cui al comma 1, lettera c), è determinato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania sulla scorta dei dati raccolti nell'anno precedente dall'Osservatorio regionale campano sulle banche di cui all'articolo 5 e reso pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino regionale campano del credito di cui all'articolo 11.

4. Sino al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il numero di clienti rilevante ai fini del comma 1, lettera c), è fissato in centomila.

5. Il numero di clienti rilevante di cui al comma 1, lettera c) non può comunque scendere al di sotto di settantacinquemila o, in alternativa, alla percentuale del settantacinque per cento di tutti i clienti della banca.

Art. 3

Elenco regionale campano delle banche

1. Le banche di interesse regionale di cui all'articolo 2, sono iscritte nell'Elenco regionale campano delle banche, tenuto a cura del Settore Rapporti con il sistema creditizio campano e con le parti sociali, istituito nell'ambito dell'Area generale di coordinamento Gabinetto Presidente Regione Campania.
2. L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda o d'ufficio, in presenza dei requisiti di cui all' articolo 2 e con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le banche di interesse regionale campano, iscritte nell'Elenco di cui al comma 1, sono soggette agli interventi ed alle richieste dell'Osservatorio regionale campano sulle banche, secondo le disposizioni della presente legge.
4. L'iscrizione nell'Elenco e la cancellazione da esso di una banca vengono comunicate, nei quindici giorni successivi al provvedimento, alla Banca d'Italia ed alla banca oggetto dell'iscrizione o della cancellazione.

Art. 4

Effetti dell'iscrizione. Adempimenti per le banche non iscritte.

1. Alle circostanze di seguito elencate è attribuito un punteggio non superiore al quinto del punteggio complessivamente disponibile nelle procedure di cui al comma 2:
 - a. iscrizione della banca nell'Elenco regionale campano delle banche;
 - b. valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, attribuita alla banca iscritta nell'Elenco;
 - c. per le banche non iscritte nell'Elenco regionale campano delle banche, l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f); l'impegno a realizzare, entro due anni, il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), primo periodo; l'impegno, in caso di attività conseguente alle procedure di cui al comma 2, ad aprire nel territorio della Regione Campania, entro tre anni, un numero di sportelli che, tenuto conto di quelli eventualmente già esistenti, sia complessivamente pari a quello indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera a) o comunque un numero di sportelli congruo rispetto all'attività conseguente alle procedure di cui al comma 2.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:
 - a) nella selezione delle banche con cui stipulare i contratti previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 385/1993 per l'erogazione di finanziamenti agevolati e per l'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia;
 - b) nella selezione delle banche cui affidare la tesoreria dell'Ente regionale e le tesorerie degli enti locali della Regione Campania;
 - c) nei bandi relativi all'affidamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, dell'attività istruttoria o di erogazione per la concessione di interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti da normative regionali.
3. Qualora alle procedure di cui al comma 2 partecipino raggruppamenti di banche, il punteggio di cui al comma 1 si applica con riferimento alla valutazione del raggruppamento, elaborata ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. Resta ferma l'applicazione alle procedure di cui al comma 2 delle procedure pubbliche previste dalla vigente legislazione.
5. Ulteriori effetti dell'iscrizione nel predetto Elenco possono essere stabiliti con legge regionale.
6. Nei contratti che verranno stipulati con i soggetti vincitori delle procedure di cui al comma 2, è prevista una clausola risolutiva espressa per il caso che la banca, se iscritta nell'Elenco regionale campano

delle banche, non risponda, successivamente alla conclusione del contratto, alle richieste rivolte dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere da f) a j); nonché per il caso che la banca, non iscritta ma che abbia invocato i requisiti ed assunto gli impegni di cui al comma 1, lettera c), non trasmetta, dopo la conclusione del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti invocati e/o l'adempimento degli impegni assunti o risulti priva dei requisiti invocati e/o inadempiente agli impegni assunti.

Art. 5

Osservatorio regionale campano sulle banche

1. L'Osservatorio regionale campano sulle banche, struttura inserita nel Settore Rapporti con il sistema creditizio e con le parti sociali istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, svolge i seguenti compiti, con le modalità previste dalla presente legge e relative disposizioni di attuazione:

- a) Istruisce le domande di iscrizione nell'Elenco regionale campano delle banche e dispone, con relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto delle domande stesse.
- b) Dispone, con relazione motivata, l'iscrizione d'ufficio nell'Elenco predetto.
- c) Istruisce le domande di cancellazione dall'Elenco e dispone, con relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto delle domande stesse.
- d) Dispone, con relazione motivata, la cancellazione d'ufficio dall'Elenco predetto.
- e) Cura la pubblicazione del Bollettino regionale campano del credito con frequenza almeno semestrale.
- f) Raccoglie, anche su richiesta dei soggetti comunque interessati, i dati relativi alla raccolta del risparmio, diretta ed indiretta, ed all'erogazione del credito in ogni forma tecnica, attuate presso le filiali bancarie site nell'ambito territoriale della Regione Campania o con clienti aventi comunque sede o domicilio o residenza nell'ambito territoriale della Regione Campania.
- g) Chiede alle banche comunque operanti nell'ambito territoriale della Regione Campania, la trasmissione delle informazioni e dei documenti relativi alla raccolta del risparmio, diretta ed indiretta, ed all'erogazione del credito, in qualunque forma tecnica, attuate presso le filiali site nell'ambito territoriale della Regione Campania.
- h) Elabora e pubblica i dati predetti ponendo in rilievo i tassi medi attivi e passivi applicati, i tassi applicati per fasce di clienti e per tipologia di operazioni bancarie e creditizie, il rapporto fra raccolta effettuata e credito erogato nell'ambito territoriale della Regione Campania e comunque con clienti aventi sede o domicilio o residenza nello stesso ambito territoriale; la tipologia delle operazioni creditizie realizzate dalle filiali bancarie site nell'ambito territoriale della Regione Campania e l'incidenza percentuale di ciascuna categoria di operazioni sul dato complessivo; il numero complessivo di strumenti finanziari commercializzati dalle filiali bancarie predette, la tipologia di strumenti finanziari come sopra commercializzati e l'incidenza percentuale di ciascuna categoria di strumenti finanziari sul dato complessivo.
- i) Consulta i legali rappresentanti o i direttori generali delle banche comunque operanti nell'ambito territoriale della Regione Campania, invitandoli ad illustrare, in colloqui personali o con relazioni scritte, i dati e le informazioni comunque raccolti ed elaborati ai sensi della lettera h), i motivi tecnico-bancari che determinano quei dati e gli orientamenti operativi che da essi emergono.
- j) Consulta i direttori generali delle banche comunque operanti nell'ambito territoriale della Regione Campania, loro delegati, invitandoli a partecipare a colloqui periodici aventi ad oggetto l'evoluzione del credito nella Regione stessa, le eventuali difficoltà tecnico-operative incontrate nell'ambito dell'erogazione del credito o di particolari forme tecniche dello stesso, le prospettive di sviluppo ipotizzabili.
- k) Cura annualmente, chiedendo a tal fine la collaborazione delle sedi della Banca d'Italia di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, la redazione di un rapporto sulla raccolta del risparmio e l'erogazione del credito in Campania, che illustri in particolare, con riferimento ai dati sia di ciascuna Provincia, sia dell'intera Regione, le forme tecniche ed i volumi quantitativi delle operazioni bancarie attive e passive realizzate, i tassi applicati, le somme concesse per iniziative promozionali e di beneficenza realizzate nella Regione.

2. L'omessa o insufficiente risposta delle banche alle richieste e agli inviti di cui al comma 1, lettere g), i), e j), è circostanza che deve essere valutata, tra le altre, sia ai fini dell'accoglimento o meno delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale campano delle banche, sia ai fini del procedimento di iscrizione o cancellazione d'ufficio dal predetto Elenco.

3. L'Osservatorio cura annualmente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi del comma 1 e solo con riferimento agli aspetti di competenza dello stesso Osservatorio, l'attribuzione di un indice

di valutazione, espressa con idonee modalità di punteggio, alle banche iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 3, nonché alle banche che, ai fini delle procedure di cui all'articolo 4, comma 2, hanno invocato i requisiti ed assunto gli impegni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

4. L'Osservatorio stabilisce i criteri per l'attribuzione di un indice di valutazione sui raggruppamenti temporanei di banche, tenendo conto della valutazione conseguita da ciascuna banca del raggruppamento ai sensi del comma precedente e ferma l'esigenza dell'iscrizione nell'Elenco di almeno una delle banche facenti parte dello stesso.
5. Le banche che hanno svolto nella Regione Campania attività conseguenti alle procedure di cui all'articolo 4, comma 2, e che, a tal fine, hanno invocato i requisiti ed assunto gli impegni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono tenute, su richiesta dell'Osservatorio, a fornire tutta la documentazione attestante l'esistenza di detti requisiti e l'adempimento di detti impegni, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Negli stessi termini la Giunta regionale definisce i criteri sulla cui base l'Osservatorio fissa il requisito di congruità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
6. A cura del Settore Rapporti con il sistema creditizio e con le parti sociali è pubblicata ogni sei mesi su uno o più quotidiani l'indicazione delle banche iscritte nell'Elenco regionale campano delle banche, con l'indice di valutazione attribuita dall'Osservatorio a ciascuna banca iscritta; nonché l'indicazione delle banche comunque operanti nella Regione Campania non iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 3.
7. La Giunta regionale della Campania definisce, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le modalità di svolgimento dei compiti attribuiti all'Osservatorio.

Art. 6

Finalità e struttura dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio si avvale, per tutta la sua attività, di un comitato tecnico scientifico composto di cinque membri scelti fra persone di comprovata indipendenza e di elevata preparazione ed esperienza in materia bancaria e finanziaria, scelti fra i professori universitari in materie giuridiche ed economiche e fra personalità esperte nelle suddette materie.
2. I requisiti di indipendenza e di onorabilità dei componenti del comitato tecnico scientifico verranno stabiliti con regolamento. I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della Giunta della Regione Campania e nominano al loro interno un coordinatore, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di un secondo mandato.
3. L'Osservatorio esercita i poteri attribuitigli dalla presente legge in coerenza con gli scopi della stessa ed al fine di:
 - a) valutare il sostegno in concreto offerto dal sistema bancario e dalle singole banche allo sviluppo economico del territorio campano;
 - b) assicurare la massima trasparenza, in favore degli enti locali, delle imprese, dei consumatori, delle famiglie, degli enti universitari e di ricerca e di tutte le parti sociali interessate, in ordine al ruolo svolto dal sistema bancario e dalle sue componenti per il sostegno dello sviluppo economico del territorio regionale campano, nonché in ordine all'efficacia dell'azione posta in essere ed alle modalità di intervento attuate;
 - c) condurre ed incentivare studi e ricerche volti a rendere sempre più intenso ed efficace il ruolo del sistema bancario a sostegno dell'economia regionale.
4. La valutazione curata dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, è espressa in coerenza con gli scopi della presente legge e tiene conto: della concreta disponibilità delle banche, per come emerge dai dati raccolti, al sostegno dello sviluppo economico del territorio della Regione Campania; del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; all'interno di ciascun requisito sussistente, della misura, dell'intensità, della durata nel tempo degli elementi presi in considerazione del predetto articolo 2, comma 1.
5. Tutti i provvedimenti dell'Osservatorio, previsti dalla presente legge, devono essere preceduti dall'esame e dal parere del comitato tecnico scientifico di cui al comma 1.

Art. 7

Rapporti dell'Osservatorio con altre Autorità

1. L'Osservatorio trasmette alla Banca d'Italia ed all'Ufficio Italiano Cambi i provvedimenti assunti.
2. L'Osservatorio, tramite appositi accordi, può chiedere alla Banca d'Italia di confermare quando possibile, se del caso tramite un'apposita indagine, anche a campione, l'esattezza dei dati e delle informazioni trasmessi dalle banche.
3. I dati e le informazioni di cui all'articolo 5 sono trasmessi all'Osservatorio e da questo archiviati senza alcuna indicazione nominativa riferibile ai clienti delle banche e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Ferma restando la pubblicazione del rapporto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera k) e ferme restando le finalità ed i compiti di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, l'Osservatorio mantiene la riservatezza sui dati e le informazioni raccolti riguardanti le singole banche.

Art. 8

Iscrizione su domanda nell'Elenco regionale campano delle banche.

1. L' Osservatorio regionale campano sulle banche riceve ed istruisce le domande di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. L'Osservatorio dispone l'accoglimento o il rigetto della domanda entro sessanta giorni dalla presentazione di quest'ultima, con relazione motivata.
3. L'Osservatorio può richiedere, per non più di una volta, notizie, documenti ed informazioni ulteriori rispetto a quelli offerti dalla banca a corredo della domanda di iscrizione.
4. In tal caso il procedimento di iscrizione resta sospeso per non oltre sessanta giorni.
5. Se entro il termine di sessanta giorni la banca fa pervenire le notizie, i documenti e le informazioni richieste, anche solo parzialmente, l'Osservatorio dispone l'accoglimento o il rigetto nei sessanta giorni successivi a quello di ricezione della risposta dalla banca.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 4 la banca non abbia provveduto ad offrire alcuna risposta, l'Osservatorio archivia definitivamente la domanda di iscrizione.
7. Ogni ulteriore aspetto relativo alle domande ed al procedimento di iscrizione nell'elenco è disciplinato con regolamento.

Art. 9

Iscrizione d'ufficio nell'Elenco regionale campano delle banche.

1. Ai fini dell'iscrizione d'ufficio nell'Elenco di cui all'articolo 3, l'Osservatorio è abilitato a richiedere a tutte le banche comunque insediate con almeno una dipendenza nel territorio della Regione Campania, notizie, documenti ed informazioni riguardanti i requisiti di cui all' articolo 2.
2. L'iscrizione d'ufficio può avvenire anche in mancanza di ogni risposta delle banche alla richiesta formulata ai sensi del comma 1, qualora l'Osservatorio abbia comunque acquisito la certezza dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e purché non consti l'esplicito dissenso della banca interessata.

Art. 10

Cancellazione dall'Elenco regionale campano delle banche.

1. L'Osservatorio dispone la cancellazione della banca dall'Elenco di cui all'articolo 3, qualora accerti il venir meno del numero minimo dei requisiti di cui all'articolo 2 o in ipotesi di reiterata ed immotivata mancanza di risposta alle richieste ed agli inviti formulati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere g), i), e j).
2. La cancellazione può avvenire su domanda o d'ufficio.
3. Qualora la cancellazione avvenga su domanda, si applicano le modalità ed i termini di cui all'articolo 8.
4. Ai fini della cancellazione d'ufficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9. Il procedimento di cancellazione può essere temporaneamente sospeso qualora consti l'esplicito impegno della banca a ripristinare i requisiti necessari nei modi e nei termini che verranno stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 6.
5. Ogni ulteriore aspetto relativo alle domande ed al procedimento di cancellazione dall'Elenco è disciplinato con regolamento.

Art. 11

Bollettino regionale campano del credito

1. Il Bollettino regionale campano del credito viene pubblicato a cura dell'Osservatorio. A tal fine l'Osservatorio si avvale del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6.
2. Ogni numero del Bollettino si articola in tre sezioni, la prima dedicata alla diffusione dei dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5; la seconda dedicata ad ospitare articoli, note, commenti in materia bancaria e finanziaria; la terza dedicata alla pubblicazione di leggi nazionali e regionali, regolamenti, circolari e provvedimenti amministrativi di carattere generale, che dettino disposizioni in materia bancaria o finanziaria od in materie con queste connesse o collegate o comunque influenti sull'attività bancaria e finanziaria e sui rapporti contrattuali fra banche e clienti.